A.G.C. 05 - Ecologia, Tutela dell'Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile - Settore 04-Decreto Dirigenziale n.204 del 27.08.2010 -d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 2692. Autorizzazione. Ditta: "tecnoteta" di P. Teta. Attività: produzione manufatti in legno. Sede legale e produttiva: Torella de' Lombardi, via Appia, n. 79.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- I. che il d. lgs. 3 aprile 2006 n. 152, parte quinta, disciplina la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera ed individua l'autorità competente al rilascio delle autorizzazioni per gl'impianti, inclusi quelli termici ad uso civile non disciplinati dal titolo II, e le attività che producono emissioni inquinanti;
- II. che tale normativa, inoltre, stabilisce i valori, le prescrizioni, i metodi di campionamento e d'analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite:
- III. che per le emissioni generate da impianti, da realizzarsi sulla base della miglior tecnologia disponibile, si applicano i valori limite di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o quelli già fissati dalla Regione Campania con d.g.r. 5 agosto 1992 n. 4102, se più restrittivi:
- Iç. che per il rilascio dei provvedimenti in materia di emissioni si applicano altresì le disposizioni di cui alla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286, per quanto non riferibile a norme abrogate;
- ç.che con atto acquisito al prot. n. 0128424 del 13 febbraio 2009 la ditta in oggetto ha presentato ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda d'autorizzazione per l'impianto di produzione manufatti in legno, sito in Torella de' Lombardi, via Appia, n. 79.
- çI. che ad essa è tra l'altro allegata la relazione tecnica a firma del dott. Tommaso Antonio Lanza, iscritto nell'Albo dei Chimici della Campania al n. 1102 con descrizione di

ciclo produttivo:

tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;

caratterizzazione qualitativa e quantitativa delle emissioni;

CONSIDERATO:

- a) che, come da documentazione agli atti, conforme a quella prevista dalla d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286 e dal d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, l'impianto:
- è anteriore al 1988, secondo la definizione dell'art 268, lett. "i" d. lgs. n. 152/2006;
- secondo informativa trasmessa dal Comune competente ed acquisita al prot. n. 0930035 del 7 novembre 2008 risulta in esercizio (pur essendo scaduta l'autorizzazione, a validità triennale, rinnovata con d. d. 7 dicembre 2004, n. 194);
- non risultandovi apportate modifiche sostanziali rispetto a quanto già autorizzato, non è da assoggettarsi agli adempimenti di cui all'art. 2695 d. lgs. n. 152/2006;
- che dal quadro riepilogativo non si rilevano emissioni in quantità superiore ai valori limite fissati da leggi e disposizioni vigenti;
- che con nota prot. n. 0141591 del 18 febbraio 2009 è stata indetta Conferenza dei Servizi, convocata per il 10 marzo, deserta per mancanza del quorum;
- che riconvocata al 24 marzo, dopo aver proceduto anche in via istruttoria all'esame della pratica, all'unanimità, la Conferenza dei Servizi ha espresso parere favorevole all'intervento, così come proposto;
- che in attuazione dell'art. 7 Legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee (legge comunitaria

- 1995–1997)", gli oneri di prestazioni e controlli effettuati da uffici pubblici in applicazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati;
- che tale obbligo è ribadito dalla d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750, ove, tra l'altro, si stabilisce che le competenti somme siano corrisposte all'Agenzia regionale per la protezione ambientale;
- che il suo assolvimento è stato richiesto con prot. n. 0266486 del 26 marzo 2009;
- che solo il 6 luglio 2010 è stata acquisita al prot. n. 0574237 copia dell'ordine di bonifico, impartito dalla ditta interessata per i controlli da effettuarsi ai sensi della predetta d.g.r. n. 750/2004, pari a € 634,51;

RITENUTO:

a) potersi rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta in oggetto l'autorizzazione per l'impianto di produzione manufatti in legno, sito in Torella de' Lombardi, via Appia, n. 79;

VISTI:

- 1. la d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;
- 2. la Legge 21 gennaio 1994, n. 61;
- 3. la d.g.r. 15 aprile 1997, n. 2473;
- 4. la Legge 24 aprile 1998, n. 128;
- 5. la Legge Regionale 29 luglio 1998, n. 10;
- 6. la d.g.r. 19 gennaio 2001, n. 286;
- 7. la d.g.r. 22 maggio 2004, n. 750;
- 8. il d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ss. mm. ii.;

Alla stregua dell'istruttoria svolta dalla Conferenza dei Servizi ed in conformità con le sue determinazioni, nonché dell'attestazione di regolarità resa dal responsabile del procedimento; decreta

- i. di ritenere la premessa parte integrante del presente provvedimento;
- ii. di rilasciare ai sensi dell'art. 2692 d. Igs. 3 aprile 2006, n. 152, in favore della ditta "tecnoteta" di P. Teta, l'autorizzazione quindicennale per l'impianto di produzione manufatti in legno, sito in Torella de' Lombardi, via Appia, n. 79;
- iii. di rilasciare l'autorizzazione sulla scorta dei dati d'emissione, comunicati dalla ditta richiedente e valutati dalla Conferenza dei Servizi, che di seguito si riportano:

Parametri e valori		E1	E2		
Altezza dal suolo		8,00	8,00		
Altezza dal colmo	m	1,00	1,00		
Diametro		Ø 0,55	Ø 0,35		
Sezione	m2	0,2374	0,0962		
Temperatura	\mathcal{C}	Ambiente	Ambiente		
Velocità	m/s	7,00	23,10		
Portata	Nm3/ h	6.000,00	8.000,00		
Direzione del flusso		Verticale	Verticale		
Provenienza		Lavorazioni mec- caniche	Verniciatura in cabina		
Tipo d'abbattimento		Filtri a maniche	A velo d'ac-		

			stere	in polie-
Inquinanti		FI. mas- sa (Kg/h)	ine	FI. mas- sa (Kg/h)
c.o.v. totali			5,10	0,0408
Polveri totali	0,70	0,0042	0,85	0,0068

iv. di subordinare il provvedimento all'osservanza delle sequenti prescrizioni:

rispettare i valori limite, riportati nei precedenti schemi e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze inquinanti immesse in atmosfera dalle lavorazioni e/o impianti considerati;

non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102;

ove tecnicamente possibile, garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della miglior tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente:

effettuare, con cadenza triennale dalla data del presente atto – durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose – n. 2 prelievi ed altrettanti campionamenti in un periodo continuativo pari a gg. 10 di marcia controllata, per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti allo scrivente, al Comune interessato, all'a.r.p.a.c. ed all'Amministrazione Provinciale;

provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dell'impianto in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

attenersi, in generale, ai metodi di campionamento, di analisi e di valutazione circa la conformità dei valori ai limiti imposti dall'allegato VI alla parte quinta del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dal d. m. 25 agosto 2000, nonché dalla d.g.r. 5 agosto 1992, n. 4102:

provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

- I. dati relativi ai controlli discontinui di cui alla lettera "d" (allegare i relativi certificati d'analisi):
- II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dell'impianto produttivo e/o dei sistemi d'abbattimento;
- III. rapporti di manutenzione eseguita per ogni sistema d'abbattimento secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 27114 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali e chiedere l'autorizzazione per eventuali modifiche sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

v.di precisare che:

- I. i condotti d'emissione, i punti di campionamento e loro condizioni d'approccio vanno realizzati in conformità con le norme uni 10169 (punti n. 6 e n. 7);
- II. al fine di favorire la dispersione delle emissioni, la direzione del loro flusso allo sbocco deve essere verticale ed orientata verso l'alto e l'altezza minima dei punti di emissione superare di almeno un metro qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri;

- III. i punti d'emissione, situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri da aperture di locali abitabili esterni al perimetro dello stabilimento, devono avere altezza non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta;
 - vi. di puntualizzare ulteriormente che:
- i contenuti del presente provvedimento potranno esser modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia d'emissioni, sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia disponibile, nonché della situazione ambientale;
- l'autorizzazione potrà, inoltre, richiamata anche la d.g.r. n. 2473/97, essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;
 - vii. di demandare all'a.r.p.a.c. di accertare, entro sei mesi dalla data del presente atto, la regolarità delle misure contro l'inquinamento e relativi dispositivi di prevenzione, nonché il rispetto dei valori limite (riportati nello schema di cui al punto 3), fornendone le risultanze;
 - viii. di doversi comunicare allo scrivente ogni eventuale trasformazione della natura giuridica aziendale, o modifica della denominazione o ragione sociale, o cessazione dell'attività;
 - ix. di specificare espressamente che avverso la presente autorizzazione – ai sensi dell'art. 34 Legge 7 agosto 1990, n. 241 ss. mm. ii. – nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al t.a.r. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato;
 - x. di rilasciare il provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatta salva ogni altra formalità o autorizzazione cui la ditta sia tenuta in forza di altra norma:
 - xi. di notificarlo alla ditta "tecnoteta" di P. Teta, sede di Torella de' Lombardi, via Appia, n. 79;
 - xii. d'inviarne copia al Sindaco del Comune di Torella de' Lombardi, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'a.s.l. Avellino (già av/1), all'a.r.p.a.c.—Dipartimento provinciale di Avellino, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi:
 - xiii. d'inoltrarlo, infine, all'a.g.c. 05 Ecologia, Tutela Ambiente, Disinquinamento, Protezione Civile, alla Segreteria di Giunta, nonché al Settore Stampa, Documentazione ed Informazione, Bollettino Ufficiale per la pubblicazione sul b.u.r.c. .

Il Dirigente del Settore ad interim (Dott. Luigi Rauci)